www.bollettinoadapt.it, 8 luglio 2013

A volte ritornano: l'art. 39, cc. 2-4, Cost. dopo gli accordi interconfederali e la sentenza della Corte costituzionale sull'art. 19

di Gaetano Zilio Grandi

Trentanovista: questa era una volta l'accusa che veniva rivolta a chi, semplicemente, chiedeva il perché non si fosse attuato, e non si volesse attuare, il precetto costituzionale di cui all'art. 39, c. 2 ss.

Bene, forse oggi quella accusa potrebbe coinvolgere molti più soggetti, rispetto a coloro che credevano, allora, che l'art. 39 dovesse essere attuato, se si voleva realmente creare un efficace sistema di relazioni collettive, e soprattutto rispondere alla *vexata quaestio* dell'efficacia soggettiva del contratto collettivo, in specie aziendale. La scelta, come noto, è stata invece quella di muoversi sul terreno della costituzione materiale, cioè a dire della inattuazione dei commi citati e della necessaria considerazione del contratto collettivo con gli strumenti del diritto privato.
Anche la storia recente delle relazioni sindacali ha invero confermato tale scelta; ma, a nostro avviso, conferma anche la sostanziale inanità dei tentativi di "costringere" i movimenti delle rappresentanze sindacali e dell'efficacia dei loro prodotti contrattuali nell'ambito appunto gius-privatistico, come se questi ultimi cinquant'anni fossero passati senza insegnare nulla. I continui richiami - a loro stessi - da parte dei protagonisti delle relazioni sindacali italiane, con un profluvio di Accordi interconfederali spesso ripetitivi e in fine stucchevoli nella assenza di risultati concreti (dagli accordi separati del 2009 a quello del giugno 2011, a quello del settembre dello stesso anno – dal sapore emulativo e preventivo nei confronti dell'art. 8 d.l. n. 138/2011 – e ancora a quello sulla produttività del novembre 2012, e infine a quello del 31 maggio 2013, che dovrebbe segnare l'ultima parola sui criteri di rappresentanza sindacale dei lavoratori e sui meccanismi per attribuire un'efficacia generale ai contratti collettivi aziendali), non hanno in definitiva portato *neppure* a "tratteggiare" un meccanismo funzionale alle esigenze delle parti.

Inevitabilmente i primi commenti – anche alla luce della assenza, ad oggi, delle motivazioni della recentissima (e "lodata") sentenza della Corte costituzionale – non possono che essere assai dubitativi. E tuttavia, parte della dottrina si è già lasciata andare ad affermazioni entusiastiche, e talora offensive di chi, magari, ritiene che la decisione non risolva molto, e sicuramente non risolva tutto. Il che, pare a noi, è sicuramente vero!

Peraltro, ci sembra che le prime osservazioni su questa decisione di incostituzionalità dell'art. 19 St. lav. – della quale, ripetiamo, non si conoscono ancora le motivazioni – non manchino di ripercorrere alcuni errori "sistemici" nell'approccio alle relazioni sindacali del nostro paese, relativi in particolare ad uno sguardo perennemente rivolto all'indietro; non solo e non tanto con riguardo,

come ovvio, alla norma statutaria di cui si discute, oggettivamente collocata e diremo “pensata” in un contesto ben diverso da quello attuale, ma altresì nei confronti appunto degli innegabili mutamenti del sistema produttivo presente (e in realtà sempre più assente) nel nostro paese e delle esigenze stesse di sopravvivenza che la quasi esangue parte produttiva del medesimo cerca disperatamente di sottoporre all’attenzione di un legislatore distratto da molte altre questioni. Lo stesso richiamo al pericolo di un sindacato di comodo come esito dell’aziendalizzazione del sistema di rappresentanza sindacale di cui all’art. 19 St. lav. *post referendum* appare decontestualizzato e anacronistico, se si escludono settori e ambiti territoriali realmente residuali.

Così può ben dirsi, anche da parte di chi ha strenuamente difeso a suo tempo la norma statutaria, che sono forse giunti i tempi di un intervento legislativo, diverso e più ampio di quanto avvenuto nel 2011; anche perché la norma sulla quale la Corte si pronuncia risulta a sua volta estranea, in quanto modificata dal referendum del 1995, a quel che viene riconosciuto come l'indirizzo politico-culturale della normativa statutaria.

Ed è questa la notizia: quella cioè per la quale l’intervento del legislatore in tema non appare più come un *tabù*. Ma, e va detto subito, un intervento a nostro modo di vedere che non può che seguire la linea tracciata dal costituente.

Riteniamo infatti che risulti oramai insufficiente, per i diversi motivi che la vicenda Fiat ha chiaramente dimostrato, il quasi ossessivo richiamo all’applicazione dei richiamati accordi interconfederali che a loro volta si richiamano l’un l’altro in attesa di una messianica applicazione delle parti sociali.

Perché il punto sta proprio qui. Il contratto (e dunque l’accordo interconfederale) può molto, ma non tutto. E se rimane sullo sfondo, o meglio ancora, nei primi spazi del palcoscenico l’art. 19 dello Statuto dei lavoratori e, ovviamente, l’art. 39 della Costituzione, è con questi che le parti sociali devono fare, una volta per tutte, i conti.

Ciò servirebbe, risulta evidente, non solo alle imprese ma alle stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori. E in fondo gli elementi previsti dalla norma costituzionale appaiono in buona misura presenti: il sistema di conteggio dei dati elettorali e associativi, cui già rinviano gli accordi interconfederali richiamati; la richiesta, da parte di tutti (almeno formalmente) di un provvedimento che risolva la questione dell'efficacia soggettiva del contratto collettivo aziendale, almeno a far data dal 1993, noto momento di passaggio, questo si epocale, delle nostre relazioni industriali; mentre i requisiti di cui si dibatte maggiormente (necessità della registrazione, base democratica dello statuto dell'organizzazione, unitarietà della rappresentanza, e dunque dell'azione sindacale), ebbene paiono a noi realmente a portata di mano.

In questo modo anche le recenti ipotesi di contrattazione della e sulla crisi, sulle quali si soffermano le cronache, potrebbero evidentemente essere ricondotte ad una normale dialettica, superando così le comprensibili resistenze di talune sigle sindacali ma anche di una parte del mondo delle imprese, meno propense a muoversi al di fuori delle tradizionali forme contrattuali.

Insomma, pare a noi che forse la più "rivoluzionaria" delle proposte sarebbe anche la meno "eversiva" rispetto all'ordinamento costituzionale, sempre al centro, formalmente, delle preoccupazioni dei giuslavoristi del nostro paese.

Art. 39 della Costituzione, dunque, ora e subito, anche per evitare il *dumping* contrattuale che, nonostante le numerose intese raggiunte tra le maggiori confederazioni, continua a costituire un rischio.

Certo, ce ne rendiamo conto, un provvedimento attuativo di quella anziana ma attualissima norma, richiederebbe un consenso politico largo e solido. Ma proprio qui si manifesterebbe, e si dovrebbe svolgere, ancora una volta, il ruolo assunto dal 1948 ad oggi, e riconosciuto tale proprio dal giudice delle leggi, dalle nostre più responsabili organizzazioni sindacali; se non vogliono che il fenomeno della aziendalizzazione delle relazioni industriali si svolga solo nel suo significato deteriore e finisca per costituire l'ovvio prologo di un declino irreversibile del nostro sistema produttivo.

Gaetano Zilio Grandi
Università Ca' Foscari Venezia